



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO IN
TECNOLOGIE ALIMENTARI (L-26)**

Sede di Cesena

INDICE

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso

Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di studio

Art. 3 Piani di studio individuali

Art. 4 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Art. 5 Frequenza e propedeuticità

Art. 6 Percorso flessibile

Art. 7 Prove di verifica delle attività formative

Art. 8 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di studio della stessa classe

Art. 10 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di studio di diversa classe, presso università telematiche e in Università estere

Art. 11 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Art. 12 Tirocinio Curriculare

Art. 13 Prova Finale

Qualora, unicamente a scopo di sintesi, nel presente regolamento sia usata la sola forma maschile, questa è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nell'ambito della comunità stessa.

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso

- **Conoscenze richieste per l'accesso**

Per essere ammessi al corso di laurea in TECNOLOGIE ALIMENTARI occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente.

Sono inoltre richieste le seguenti conoscenze e competenze di base:

- capacità logiche e di ragionamento;
- capacità di lettura, comprensione e interpretazione di testi e documenti in lingua italiana;
- nozioni di base di cultura scientifica;

Le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso sono definite al punto modalità di ammissione. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA), il cui assolvimento è oggetto di specifica verifica.

La relativa modalità di accertamento è indicata al punto modalità di ammissione.

Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi entro la data stabilita dagli Organi competenti e comunque entro il primo anno di corso Dovranno ripetere l'iscrizione al medesimo anno.

- **Modalità di ammissione**

Modalità di verifica delle conoscenze e competenze

Le conoscenze e competenze richieste sono verificate mediante **prova scritta**.

La votazione minima nel test di accesso al corso per la finalità di verificare le conoscenze richieste per l'accesso, verrà resa pubblica ogni anno sul Portale di Ateneo.

Qualora la verifica non sia positiva viene assegnato un obbligo formativo aggiuntivo che consiste nella partecipazione alle attività formative di supporto previste dal Corso di Studio (ad esempio, corso di allineamento di Matematica o altra attività suggerita dal Corso di Studio).

L'obbligo formativo aggiuntivo assegnato si intende assolto con il superamento dell'apposita prova di verifica scritta, che si svolgerà nei giorni fissati dal Consiglio di Corso di studio e resi noti tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo).

Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi il primo anno di corso, non potranno sostenere gli esami degli anni successivi.

Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di studio

Il Corso di Studio non prevede curricula.

Art. 3 Piani di studio individuali

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di corso di studi, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento didattico

Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

Art. 4 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni in merito saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

Art. 5 Frequenza e propedeuticità

Non è previsto obbligo di frequenza e non sono previste propedeuticità delle singole attività formative.

Art. 6 Percorso flessibile

Lo studente può optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore o inferiore alla durata normale secondo le modalità definite nel Regolamento Studenti.

Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

Art. 7 Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni, verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Art. 8 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può scegliere tra le attività formative attivate in Ateneo purché coerenti con il percorso formativo.

Il corso di studio considera coerenti con il progetto formativo le attività formative che il Consiglio di corso di studio individua annualmente e rende note tramite Portale di Ateneo.

Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad una attività non prevista tra quelle individuate dal Consiglio di Corso di studio, deve fare richiesta al Consiglio di Corso nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di studio della stessa classe

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti per non meno della metà e fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 10 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di studio di diversa classe, presso università telematiche e in Università estere

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di corso di studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto;
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 11 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei casi previsti dalla normativa vigente.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia ritenuta coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 12 Tirocinio Curriculare

Il Corso di studio prevede l'obbligo di svolgere un tirocinio curriculare secondo le procedure stabilite dal Regolamento generale tirocini di Ateneo e dai programmi internazionali di mobilità, anche finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il processo di apprendimento e formazione.

Art. 13 Prova Finale

• Caratteristiche della prova finale

La prova finale di laurea consiste nella predisposizione di un elaborato scritto in lingua italiana o in inglese, e successiva discussione pubblica, in lingua italiana o in inglese, su un argomento coerente con gli obiettivi del corso di studio.

Lo studente dovrà dimostrare la capacità di applicare e comunicare le conoscenze acquisite nel Corso di Studio stesso.

• Modalità di svolgimento della prova finale

L'argomento e le attività previste per la prova finale saranno concordati con il docente relatore, ma saranno svolte autonomamente dallo studente. Il relatore potrà indicare al laureando un eventuale correlatore interno o esterno.

La prova finale potrà essere collegata a un progetto o ad una attività di tirocinio.

La prova finale prevede la presentazione dell'elaborato, in seduta pubblica, ad una Commissione di Prova Finale composta da almeno tre membri. Il candidato esporrà il proprio elaborato in un tempo assegnato.

Dopo l'esposizione, il candidato verrà presentato alla commissione dal Relatore che metterà in luce:

- l'impegno mostrato dallo studente nel corso della stesura dell'elaborato
- la qualità dell'attività svolta in termini soprattutto di autonomia e contributo personale
- le conoscenze e competenze acquisite
- le capacità relazionali sviluppate e/o mostrate.

Il Relatore segnalerà ogni utile elemento di valutazione del candidato in relazione all'intero percorso di studio (esperienze formative all'estero, attività di ricerca, progetti).

Al voto della prova finale, espresso in centodecimi, contribuiranno in modo indicativo:

- la media ponderata dei voti conseguiti negli esami curriculari;
- il giudizio attribuito dalla Commissione in sede di discussione dell'elaborato finale (che terrà conto della tipologia della ricerca, della qualità della presentazione, della padronanza dell'argomento e dell'abilità nella discussione);

TECNOLOGIE ALIMENTARI – L-26
Regolamento didattico del Corso – parte normativa

- l'eventuale coinvolgimento in programmi di scambio internazionale;
- l'eventuale completamento del ciclo di studi in corso.

Il superamento della prova finale attribuirà i relativi CFU e il titolo stabiliti dall'ordinamento degli studi.

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole sulla coerenza dei crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati previsti dal piano didattico, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04 e ss.mm.ii.